

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

DELIBERAZIONE N. 113 DEL 19.12.2016

OGGETTO: Esecuzione sentenza n.330/2016 – Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regione Puglia.Determinazioni.

Il Presidente relaziona sull'argomento sottoponendo alla Giunta, dandone lettura, la sentenza n. 330/2016 della Corte dei Conti -Sezione Giurisdizionale della Puglia che - nell'ambito del procedimento n. 32501 del Registro di Segreteria- ha condannato, per responsabilità contabile, l'ex dipendente camerale C.G. al pagamento in favore dell'Ente camerale di € 9933,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di deposito della sentenza e sino al di dell'effettivo soddisfo nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessive euro 377,09. Il Presidente prosegue, altresì, dando lettura della richiesta pervenuta dall'ex dipendente C.G., a mezzo missiva prot. n. 48059 del 21.10.2016, di pagamento delle suddette somme in sessanta rate mensili o, comunque, nella maggior rateizzazione possibile attesa l'unicità del reddito familiare composta dalla sola pensione, già gravata di una cessione del quinto.

A questo punto, pertanto, il Presidente, altresì, da lettura integrale dell'art. 214 del D.Lgs. n.174/2016, nuovo Codice di Giustizia Contabile in vigore dal 7 ottobre 2016. Il prefato articolo, denominato " Attività esecutiva dell'amministrazione o dell'ente danneggiato" prevede che :

"1. Alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti, con decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, provvede l'amministrazione o l'ente titolare del credito, attraverso l'ufficio designato con decreto del Ministro competente emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4- bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente.

2. Il titolare dell'ufficio designato comunica tempestivamente al procuratore regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.

3. L'amministrazione o l'ente titolare del credito erariale, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, ha l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, secondo le modalità di cui al comma 5 ed effettuando la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tale fine rilevante.

4. Resta ferma ogni ipotesi di responsabilità per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale configurabile in ragione della mancata attuazione del recupero.

5. La riscossione del credito erariale è effettuata:

a) mediante recupero in via amministrativa;

b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile;

c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.

6. Il pubblico ministero, titolare del potere di esercitare la vigilanza sulle attività volte al recupero del credito erariale, può indirizzare all'amministrazione o ente esecutante, anche a richiesta, apposite istruzioni circa il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero in sede amministrativa o giurisdizionale.

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

7. *Le amministrazioni statali o ad esse equiparate, per l'esecuzione delle sentenze di condanna, si avvalgono, in luogo dell'attività di indirizzo prevista dal comma 6, della consulenza e, per le esecuzioni dinanzi al giudice ordinario, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi del , e delle altre leggi speciali in materia.*

8. *Decorsi tre mesi dalla chiusura dell'esercizio di ciascun anno finanziario, il responsabile del procedimento trasmette al pubblico ministero territorialmente competente un prospetto informativo che, in relazione alle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, indica analiticamente le partite riscosse e le disposizioni prese per quelle che restano da riscuotere, distintamente tra quelle per le quali è in corso il recupero in via amministrativa, quelle per le quali sia stata avviata procedura di esecuzione forzata e quelle iscritte a ruolo di riscossione. Al prospetto informativo sono allegati i documenti giustificativi dell'attività svolta*

Pertanto, vista la normativa vigente, si chiede alla Giunta di deliberare in merito.

LA GIUNTA

- Sentita la relazione del Presidente;
- Visti gli artt. 214 e ss. del D.Lgs. n.174/2016, nuovo Codice di Giustizia Contabile;
- A voti unanimi espressi ai sensi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di individuare il Servizio Contabilità quale ufficio competente ad avviare il recupero delle somme di cui alla sentenza n.330/2016 – Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regione Puglia;
- 2) di accogliere la rateizzazione richiesta dal Sig. C.G. in n. 24 rate senza previsione di ulteriore garanzia;
- 3) di comunicare tempestivamente al Procuratore Regionale territorialmente competente l'inizio della procedura di riscossione e il nominativo del responsabile del procedimento.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Angela Patrizia PARTIPILO)



IL PRESIDENTE
(Dott. Alessandro AMBROSI)

